

STUDIO DOTT. VINCENZO M. CIMINO
CONSULENTE DEL LAVORO
VIA MAZZINI N 107
40137 BOLOGNA
TEL 051/344543 – FAX 051/306271¹
sito : www.studiocimino.com
mail : info@studiocimino.com

Consulenza del lavoro – Gestione delle relazioni industriali e rapporti sindacali – Gestione delle crisi aziendali – Amministrazione del personale dipendente ed equiparato – Assistenza nella gestione della contrattualistica in materia di lavoro – analisi e relazioni tecniche – CTU presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Società sportive dilettantistiche

Le attività sportive dilettantistiche possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie previste. Per queste associazioni lo statuto deve, tra l'altro prevedere, il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina (art. 1 commi 353/361).

Per queste società sono previste agevolazioni fiscali quali il dimezzamento dell'Ires e l'Iva ridotta al 10% per i servizi resi dalla società sportiva.

Contratti di collaborazione – Le collaborazioni rese nell'ambito di società sportive lucrative, oltre che con le associazioni sportive, sono escluse anch'esse, dalla presunzione di subordinazione in caso di etero organizzazione da parte dell'associazione committente (art. 2 D.Lgs. 81/2015).

Le prestazioni che saranno individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Regime fiscale - I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi (art. 67 lett. m) Dpr 917/1986).

Invece i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Regime previdenziale - Dal 1 gennaio 2018 i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS.

Per i primi cinque anni (dal 2018 al 2022) la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore (base imponibile dimezzata). L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Pertanto il regime contributivo per i collaboratori coordinati e continuativi nelle società sportive lucrative è quello analogo ai lavoratori dello spettacolo con una base imponibile pari al 50%.

¹ C.FISC: CMNVCN73D20A944K P.IVA : 01956601205

Resta fermo invece per le collaborazioni svolte nelle associazioni sportive non lucrative l'esenzione contributiva essendo i relativi redditi inquadrati come redditi diversi.

Redditi diversi (art. 1 comma 367 che modifica art. 69 Tuir che fa riferimento a sua volta all'art. 67 lett. m) - Le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (anziché 7.500 euro).

Collaboratori coordinati e continuativi:

- Associazioni sportive dilettantistiche
Regime fiscale a 10.000 euro. Regime contributivo esenti.

- Società sportive dilettantistiche lucrative
Regime fiscale: redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Regime contributivo: imponibili con le regole dei lavoratori dello spettacolo, con base imponibile pari al 50% per i primi 4 anni.

Attività istituzionali (atleti, direttori, allenatori, preparatori, massaggiatori ...)

- Associazioni sportive dilettantistiche:
Regime fiscale : redditi diversi ed esenti fino a 10.000 euro. Regime contributivo esenti.

- Società sportive dilettantistiche.
Regime fiscale : redditi diversi ed esenti fino a 10.000 euro. Regime contributivo: esenti.

A disposizione per ogni chiarimento.